


Bologna, 25 ottobre 2019



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Le principali implicazioni della BREXIT
in materia di transito e di origine delle merci



BREXIT

La circolazione delle merci negli scenari BREXIT

- Il ruolo della «libera circolazione delle merci» nel processo di integrazione europea: principio-cardine dell'unione doganale europea (il c.d. aspetto interno)
- Il « divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente»(art. 28 TFUE)
- BREXIT: il Regno Unito da Paese UE a Paese Terzo e le conseguenze sulla movimentazione UE-UK
- I possibili **futuri scenari** nella Dichiarazione Politica sul quadro delle relazioni tra UE e Regno Unito nel testo rivisto e negoziato il 17 ottobre 2019



BREXIT



Gli scenari

- I diversi scenari sulla circolazione delle merci
 - ✓ in caso di HARD BREXIT
 - ✓ in caso di approvazione in via definitiva dell'Accordo sul recesso (il c.d. Withdrawal Agreement)
- l'Accordo del 25 novembre 2018, respinto per tre volte dal Parlamento britannico (il 15 gennaio, il 12 marzo e il 29 marzo 2019), è stato approvato dal **Consiglio Europeo del 17 ottobre 2019** con la rinegoziazione solo del Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord e della c.d. Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni UE-UK
- il voto favorevole del **Parlamento britannico del 22 ottobre 2019** sul principio sotteso all'Accordo di Recesso
- l'approvazione delle norme attuative (c.d. Emendamento Letwin)



BREXIT

Il Sole **24 ORE**
**La Ue tende la mano a Johnson:
verso tre mesi di rinvio flessibile**

Cosa prevede l'Accordo di Recesso - 1

- L'Accordo prevede un periodo di transizione o esecuzione fino al **31 dicembre 2020** (art. 126)
- in tale periodo “il **diritto dell'Unione** si applica al Regno Unito e nel Regno Unito” ... “produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito **gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione** e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione” (art. 127)
- “... durante il periodo di transizione il Regno Unito è **vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione**, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente” (art. 129)



BREXIT

Cosa prevede l'Accordo di Recesso - 2

- il Regno Unito potrà negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, **purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione** (art. 129)
- i Paesi terzi manterranno inalterato il livello di accesso al mercato del Regno Unito
- in sostanza, dal punto di vista doganale e della politica commerciale, durante tutto il “periodo di transizione” non muta l’attuale quadro giuridico di riferimento





BREXIT

La possibile proroga del periodo di transizione

- il comitato misto può adottare, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo **fino a uno o due anni** (art. 132)
- periodo di transizione ... o di **negoziazione**?



BREXIT

Le operazioni «a cavallo» della fine del periodo di transizione - 1

- L'articolo 41 – “Continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato” – dispone che “ Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito **prima della fine del periodo di transizione** può: a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati **fino a raggiungere l'utilizzatore finale**; b) essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione
- È a carico dell'operatore economico che si avvalga dell'articolo 41, paragrafo 1, per un bene specifico l'**onere della prova** di dimostrare, sulla base di **qualsiasi documento pertinente**, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione (art. 42)



BREXIT

Le operazioni «a cavallo» della fine del periodo di transizione - 2

- Le **merci unionali** non perdono tale posizione ancorché **circolino dal territorio doganale del Regno Unito al territorio doganale dell'Unione o viceversa**, purché tale circolazione abbia avuto inizio **prima** della fine del periodo di transizione e si sia conclusa **dopo** la fine del periodo di transizione (art. 47)
- a tal fine non si applica la presunzione di posizione doganale delle merci unionali di cui all'articolo 153, paragrafo 1 CDU. È **a carico** della persona interessata l'onere di dimostrare per ogni spostamento e **con uno dei mezzi di prova di cui all'articolo 199 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447**, la posizione doganale di merci unionali delle suddette merci, nonché il fatto che la circolazione di cui al paragrafo 1 è **iniziata prima della fine del periodo di transizione**. La prova dell'inizio della circolazione è fornita con **documento di trasporto relativo alle merci**.



BREXIT

Le operazioni «a cavallo» della fine del periodo di transizione - 3

Per le **merci non unionali** l'articolo 49 (Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali) dispone che il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica

- ✓ alle merci non unionali che si trovavano in custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto 17), di detto regolamento **alla fine del periodo di transizione**
- ✓ alle merci che erano vincolate a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 5, punto 16), del medesimo regolamento nel territorio doganale del Regno Unito alla fine **del periodo di transizione**

finché tale custodia temporanea non si sia conclusa, uno dei regimi doganali speciali non sia stato **appurato**, le merci non siano state **immesse in libera pratica** o non siano **uscite dal territorio**, purché tale evento si verifichi **dopo** la fine del periodo di transizione ma **non oltre il termine corrispondente di cui all'allegato III** (così ad es. per il deposito doganale: max 12 mesi dopo la fine del periodo di transizione).



BREXIT

L'Accordo di Recesso e le questioni pendenti in materia di IVA

Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la **direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio **prima** della fine del periodo di transizione e si siano conclusi **dopo** la fine del periodo di transizione (art.51)



BREXIT

L'Accordo di Recesso e le questioni pendenti in materia di accise

La **direttiva 2008/118/CE** del Consiglio si applica ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro o viceversa, purché il movimento abbia avuto inizio **prima** della fine del periodo di transizione e si sia concluso **dopo** la fine del periodo di transizione (art. 52)



BREXIT

Cosa accade dopo il periodo transitorio?

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intraUE non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93 ma **esportazioni**.

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intraUE ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93 bensì **importazioni**.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA. Essi non saranno tenuti agli adempimenti previsti in materia di operazioni intraunionali e dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93.

Per la circolazione si utilizzerà il regime del **Transito Comune**



La questione Irlanda

Il 17 ottobre 2019 è stato rinegoziato il Protocollo Irlanda–Irlanda del Nord

Nel Protocollo precedente:

«Fino a che diventino applicabili le relazioni future, è istituito un **territorio doganale unico tra l'Unione e il Regno Unito** («territorio doganale unico»). Pertanto l'Irlanda del Nord si situa nello stesso territorio doganale della Gran Bretagna» (art. 6)

Nel Protocollo attuale:

“L'Irlanda del Nord **fa parte del territorio doganale del Regno Unito**” (art. 4)

norma di principio che, nei successivi articoli, viene di fatto ampiamente derogata.





BREXIT

Il Protocollo Irlanda-Irlanda del Nord: contenuti essenziali

- Obiettivo: evitare frontiere rigide, comprese le infrastrutture fisiche o i relativi controlli, tra Irlanda e Irlanda del Nord e garantire un accesso illimitato al mercato per le merci che si spostano dall'Irlanda del Nord verso il resto del mercato interno del Regno Unito
- nessun dazio doganale è dovuto per un bene portato nell'Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto, a meno che tale bene non rischi di essere successivamente trasferito nell'Unione; un bene introdotto nell'Irlanda del Nord da fuori dell'Unione è considerato a rischio di essere successivamente trasferito nell'Unione quando non risultano soddisfatti i criteri che saranno stabiliti dal Comitato misto
- le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo si applicano anche, alle condizioni stabilite in tale allegato, al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord
- i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di essere presenti durante le attività delle Autorità del Regno Unito relative all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo ... Se il rappresentante dell'Unione chiede alle Autorità del Regno Unito di attuare misure di controllo in singoli casi per motivi debitamente indicati, le Autorità del Regno Unito attuano tali misure di controllo



IN CASO DI BREXIT «NO DEAL»

a decorrere dalla data del recesso:

- ✓ le norme dell'Unione nel settore doganale non troverebbero più applicazione al Regno Unito (assenza di un periodo di transizione)
- ✓ il Regno Unito verrebbe trattato come qualsiasi altro Paese terzo con il quale l'UE non ha alcun rapporto commerciale preferenziale, accordo doganale o di altro tipo
- ✓ il Regno Unito non avrebbe più accesso ai sistemi informatici doganali dell'UE



HARD BREXIT



Le principali implicazioni

- per effettuare operazioni con il Regno Unito sarà necessario dotarsi del codice EORI, tuttavia a partire dalla data del recesso i codici EORI rilasciati dal Regno Unito non saranno più validi nell'UE a 27;
- qualsiasi autorizzazione concessa dalle Autorità doganali britanniche non sarà più valida nell'UE a 27;
- le autorizzazioni rilasciate da un'Autorità doganale dell'UE a 27 rimarranno valide, tuttavia potrebbe essere necessaria una modifica (es. nuovo calcolo dell'importo di riferimento per un'autorizzazione all'impiego della garanzia globale);
- le decisioni ITV ed IVO rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27, così come quelle rilasciate dalle Autorità doganali dell'UE a 27 nei confronti di detentori di codici EORI del Regno Unito;
- ai fini del rilascio di IVO, peraltro, le Autorità doganali dell'UE a 27 non dovranno considerare come «originari» i fattori produttivi del Regno Unito.



BREXIT

HARD BREXIT: in particolare, le implicazioni in tema di circolazione delle merci - 1

- L'operazione di cessione intra-unionale avviata prima della data del recesso e non ancora perfezionata dovrà essere convertita in un'operazione doganale di **esportazione**: occorrerà dunque presentare una dichiarazione doganale di esportazione. L'operazione resta non imponibile ma il titolo di non imponibilità non sarà più l'articolo 41 del dl 331/93, bensì l'art. 8 del DPR 633/72.
- In caso di acquisto intra-UE dal Regno Unito avviato prima del recesso ma a quella data non ancora perfezionato, tale operazione dovrà essere convertita in un'operazione doganale di **importazione**, e per l'effetto la disciplina non sarà più costituita dall'art. 38 del dl 331/93 bensì da quella dettata dal Codice doganale dell'Unione e dalle correlate norme applicative e integrative.



BREXIT

HARD BREXIT: in particolare, le implicazioni in tema di circolazione delle merci - 2

- Come per l'esportazione, anche per il regime doganale del **transito** la Commissione Europea ha fornito alcune indicazioni nell'ambito della "Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo" dell'11 marzo 2019.
- Questa Nota è stata integrata da due documenti (settembre 2019) arricchiti da esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito (e di esportazione) agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi "a cavallo" della data di recesso del Regno Unito.



BREXIT

L'adesione del Regno Unito alla Convenzione sul Transito Comune

- Con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle Decisioni n. 1/2018 e n. 2/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC si è concluso **l'iter formale di adesione** del Regno Unito alla Convenzione sul Transito Comune e alla Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
- Il Regno Unito è stato invitato “ad aderire alla convenzione, ..., **a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito**”
- Il Regno Unito ha ufficializzato l'adesione alla Convenzione il **30 gennaio 2019**



BREXIT

La Convenzione sul Transito Comune

- È stata approvata il **20 maggio 1987** (pubblicata in GU L 226 del 13.8.1987) e modificata da ultimo dalla decisione 1/2017 (in GU L 8 del 12.1.2018)
- Sono attualmente **Parti contraenti** :
 - ✓ l'Unione europea
 - ✓ tre paesi EFTA (Svizzera, Norvegia e Islanda)
 - ✓ la Turchia (dal 1° dicembre 2012)
 - ✓ l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dal 1° giugno 2015)
 - ✓ la Serbia (dal 1° febbraio 2016)



BREXIT

Il transito

A decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito – avendo aderito alla Convenzione sul Transito Comune, potrà avvalersi di tale regime e continuare ad avere accesso al sistema di transito informatizzato (NCTS).
Le operazioni di transito in corso al momento del recesso continueranno quindi nel sistema NCTS.





TRANSITO: gli scenari possibili - 1


Merci che circolano in regime di transito da un ufficio doganale di partenza nell'UE a 27 o in un paese di transito comune, verso un ufficio di destinazione nel Regno Unito.

Le merci sono ancora nell'UE a 27 alla data del recesso:

- il regime di transito unionale prosegue come transito comune;
- l'ufficio di entrata nel Regno Unito svolge i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla frontiera esterna dell'UE a 27 è presentata una EXS, se previsto.

Le merci si trovano già nel Regno Unito alla data del recesso:

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.





TRANSITO: gli scenari possibili - 2


Merci che circolano in regime di transito da un ufficio doganale di partenza nel Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione nell'UE a 27 o in un paese di transito comune.

Le merci sono ancora nel Regno Unito alla data del recesso:

- il regime di transito unionale prosegue come transito comune;
- l'ufficio di entrata nell'UE a 27 svolge i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla frontiera esterna dell'UE a 27 è presentata una ENS, se previsto.

Le merci si trovano già nell'UE a 27 alla data del recesso:

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.





TRANSITO: gli scenari possibili - 3


Merci che circolano in regime di transito attraverso il Regno Unito.

Le merci sono ancora nell'UE a 27 o in un paese CTC alla data del recesso:

- il regime di transito prosegue come transito comune nel Regno Unito;
- l'ufficio di entrata nel Regno Unito e quello di reingresso nell'UE a 27 svolgono i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla partenza dal territorio dell'UE a 27 è presentata una EXS, se previsto.

Le merci hanno già attraversato il Regno Unito alla data del recesso:

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.





HARD BREXIT

Il trasporto di merci su strada



A decorrere dalla data del recesso, il trasporto di merci su strada tra UE e Regno Unito subirebbe improvvise limitazioni in quanto sarebbe assoggettato ad un sistema internazionale di contingentamento: il sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (**CEMT**).

L'Unione europea ha tuttavia adottato il **Reg. (UE) 2019/501**, grazie al quale gli operatori del Regno Unito saranno autorizzati **in via temporanea** a trasportare merci nell'Unione, **ferma restando la reciprocità**.

Il regolamento si applicherà fino al 31 dicembre 2019 (la Commissione europea ne ha proposto la proroga fino al 31 luglio 2020) dal giorno successivo a quello del recesso, a meno che non venga concluso e non entri in vigore un Accordo di Recesso (art. 12 Reg. 2019/501).



EXCISE ONGOING MOVEMENTS

Movimento	Ubicazione delle merci alla data del recesso	
	nel Regno Unito	nell'EU-27
Dal Regno Unito all'UE-27	Formalità doganali; chiusura (ad esempio interruzione) del movimento nell'EMCS da parte dello SM di destinazione dell'UE-27 + eventuale nuovo e-AD dal luogo di importazione	Considerare valido il movimento dei prodotti sottoposti ad accisa e chiuderlo normalmente
Dall'UE-27 al Regno Unito	Prova alternativa di uscita (prova del fatto che le merci si trovano nel Regno Unito) per chiudere il movimento nello SM di spedizione dell'UE-27	Cambiamento di destinazione
Attraverso il Regno Unito	Formalità doganali per l'entrata nello SM di destinazione dell'UE-27 e l'e-AD/il documento di accompagnamento di riserva (DAR) è la prova della posizione unionale	Nello SM di destinazione: conclusione normale Negli altri SM dell'UE-27: formalità doganali per l'attraversamento del Regno Unito, se applicabili, e l'e-AD/il documento di accompagnamento di riserva (DAR) è la prova della posizione unionale





HARD BREXIT

Aspetti relativi all'origine preferenziale

- merci prodotte nell'UE a 27 prima del recesso, importate nel Regno Unito a partire da tale data non saranno considerate originarie dell'UE verso un Paese partner preferenziale dell'UE;
- merci originarie di Paesi partner preferenziali, importate nel Regno Unito prima del recesso ed importate nell'UE a 27 dopo tale data, non saranno considerate originarie del Paese partner corrispondente;
- a decorrere dalla data di recesso le dichiarazioni del fornitore rilasciate da fornitori del Regno Unito non potranno essere utilizzate per il rilascio o la compilazione di prove dell'origine nell'UE a 27;
- i fornitori stabiliti nell'UE a 27 dovrebbero informare l'esportatore se la propria dichiarazione a lungo termine sia ancora valida;
- **le prove dell'origine rilasciate o compilate prima della data del recesso restano valide se l'esportazione della partita è stata effettuata prima della data del recesso.**



HARD BREXIT

Esportatori autorizzati e REX

- le autorizzazioni ovvero le registrazioni nel sistema REX rilasciate dal Regno Unito, quelle concesse dalle autorità doganali dell'UE a 27 ad operatori stabiliti nel Regno Unito ovvero muniti di codice EORI britannico non saranno più valide nell'UE a 27
- gli esportatori autorizzati e/o registrati, stabiliti nell'UE a 27, dovrebbero informare l'autorità doganale nazionale delle modifiche delle condizioni alle quali sono stati autorizzati



...per saperne di più

- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>
 - https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it
 - https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en: per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE
 - <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules>: per gli aspetti relativi al commercio estero
 - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf
-